

r.g. n. 2/2021 C.P.



IL TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| DOTT. EMMANUELE AGOSTINI | PRESIDENTE |
| DOTT. DAVIDE RIZZUTI | GIUDICE - RELATORE |
| DOTT. ANTONIO ALBENZIO | GIUDICE |

A scioglimento della riserva del 22 dicembre 2021,

VISTI gli atti del procedimento relativo alla domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo contenuta nel ricorso ex art. 161 co. 6 l.fall. depositato da CROTONE SVILUPPO S.P.A. IN HOUSE PROVIDING IN LIQUIDAZIONE;

RILEVATO che la domanda in questa sede scrutinata ha evidenziato profili di inammissibilità in ordine alla produzione documentale necessaria all'accesso allo strumento concordatario (mancato deposito dei bilanci d'esercizio 2019 e 2020);

RILEVATO che, di conseguenza, è stata fissata precipua udienza camerale di convocazione della ricorrente ai sensi dell'art. 162 l. fall.;

RILEVATO che all'udienza la parte ricorrente ha ribadito sussistenza dei requisiti legali di ammissibilità della domanda e la superabilità dei rilievi mossi dal Tribunale;

RILEVATO che alla medesima udienza, l'ufficio di Procura, ha fatto proprie le osservazioni del Tribunale circa l'inammissibilità del concordato, istando altresì per la declaratoria di fallimento (*formalizzata mediante apertura del procedimento prefallimentare iscritto al n. 53/2021 r.g. pre-fall., riunito in senso a-tecnico al presente fascicolo*);

RILEVATO che per effetto dell'istanza di fallimento è stato assegnato alla società proponente un termine a difesa con rinvio, per la discussione in ordine alla ammissibilità della proposta e alla valutazione circa i presupposti per la dichiarazione di fallimento, all'udienza del 22 dicembre 2021;

RILEVATO che all'udienza indicata la proponente ha ribadito la sostenibilità e

l'ammissibilità della domanda evidenziando che i bilanci d'esercizio richiesti non sarebbero da considerarsi "inesistenti" e ciò in quanto gli schemi di bilancio depositati rappresenterebbero una situazione contabile chiara e veritiera, ancorché non approvati dall'assemblea e non depositati presso il registro delle imprese;

RILEVATO che nel corso della medesima udienza l'ufficio di Procura ha ribadito le proprie posizioni insistendo per l'inammissibilità della proposta di concordato con conseguente declaratoria di fallimento.

*** ***** ***

RILEVATO nel dettaglio che con il ricorso introduttivo sono stati prodotti i bilanci relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 oltre che dei prospetti parziali di bilancio relativi agli esercizi 2019 e 2020, non approvati dall'assemblea dei soci;

RITENUTA dunque l'incompletezza della documentazione prodotta a corredo della domanda posto che l'art. 161 co. 6 l.fall. impone la produzione, unitamente al ricorso introduttivo, anche dei "bilanci relativi agli ultimi tre esercizi";

CONSIDERATO in primo luogo che tale lacuna non consente di attivare i poteri di integrazione documentale affidati al Tribunale;

RITENUTO invero che la facoltà di emendamento prevista dall'art. 162 co. 1 l.fall. deve intendersi limitata all'integrazione del piano già compiutamente depositato e alla produzione di documenti nuovi, da ritenersi tali solo quelli diversi e ulteriori rispetto a quelli annoverati dall'art. 161 l.fall. "non essendo, per contro, ammissibile l'attività surrettiziamente finalizzata a supplicare a deficienze o lacune dei documenti da allegare alla domanda" (cfr. Trib. Massa, 29 luglio 2015);

RITENUTO dunque che l'assenza dei bilanci relativi alle ultime due annualità d'esercizio incide direttamente sulla ammissibilità della domanda - trattandosi di presupposti legali di tipo oggettivo indispensabili ai fini dell'accesso al beneficio proprio dello strumento concordatario - e che l'omissione non è recuperabile mediante esercizio dei poteri di integrazione, essendo il Collegio chiamato anzitutto ad effettuare una valutazione preliminare di sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura;

RILEVATO che tale impostazione è del tutto condivisa dalla giurisprudenza di merito, più volte chiamata a pronunciarsi su casi analoghi al presente sicché può ritenersi ampiamente consolidato il principio per cui ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall, l'imprenditore è tenuto al deposito con ricorso dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, oltre alla aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa prevista dal precedente comma 2; il termine "bilancio" utilizzato agli ultimi tre esercizi sta a indicare evidentemente cosa diversa da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e si riferisce pertanto non ad un documento informalmente predisposto dall'amministratore bensì al tipico

documento previsto dall'art. 2478 bis c.c., redatto ai sensi degli artt. 2423 c.c. e ss., ovvero, accompagnato dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, approvato dall'assemblea e depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (*cfr., tra le tante, Trib. Mantova, 31 gennaio 2013; Corte d'Appello Napoli, 25 giugno 2014*)

RITENUTO pertanto che ai sensi dell'art. 161 l.fall. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, da depositarsi unitamente al ricorso per concordato preventivo con riserva, devono essere stati *"effettivamente approvati"* e la pubblicazione della relativa delibera nel registro delle imprese deve precedere il deposito del ricorso, non potendo detto adempimento, al pari della delibera di cui all'art. 152 l.fall., essere compiuto nel termine concesso per la presentazione del piano (*in tal senso, Trib. Pisa, 21 febbraio 2013*);

RITENUTO in definitiva che il mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020 (nei modi e nelle forme previste dal codice civile) non consente di accogliere l'impostazione difensiva fatta propria dalla società ricorrente sicché il vizio rilevato incide direttamente sull'ammissibilità della domanda;

RILEVATO in particolare che a tutt'oggi i bilanci relativi alle ridette annualità non sono stati approvati dall'assemblea dei soci e che, per come efficacemente evidenziato dai commissari giudiziali:

- *Il bilancio 2019 è stato versato soltanto comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico (nella forma prevista dagli artt. 2423 e ss. c.c.); manca la nota integrativa, la relazione sulla gestione (presente nei bilanci precedenti), le relazioni del revisore legale e del collegio sindacale e il verbale di assemblea di non approvazione (di cui si dirà meglio infra) del bilancio 2019 (che pertanto assume la forma di un progetto di bilancio parziale);*
- *Il bilancio 2020 è stato versato (non nella forma prevista dagli artt. 2423 e ss. c.c.), soltanto comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico; oltre alla suddetta forma prevista dal c.c., manca la nota integrativa, la relazione sulla gestione (presente nei bilanci precedenti), le relazioni del revisore legale e del collegio sindacale e il verbale di assemblea dei soci chiamato a deliberarne l'approvazione (in mancanza del quale esso assume tutt'al più, la forma di un progetto di bilancio parziale);*

RILEVATO che dall'esame delle delibera di mancata approvazione del bilancio, riportata per stralcio dai commissari nelle proprie relazioni, si evince che la mancata approvazione da parte del socio unico della ricorrente (Comune di Crotona) è stato determinato dal mancato riconoscimento da parte del socio di prestazioni di servizi non contrattualizzati per l'importo di €266.801,58 (il che contraddice all'evidenza l'impostazione difensiva della sostanziale attendibilità dei dati contabili di cui alle bozze di bilancio 2019 e 2020);

RILEVATO che al precipuo fine di sanare i vizi di ammissibilità della proposta la società

proponente ha inteso nuovamente sottoporre all'approvazione dell'assemblea gli schemi di bilancio 2019 e 2020 (cfr. note d'udienza del 2-11-2021: "*Nelle more il Liquidatore di Crotone sviluppo ha provveduto a convocare l'assemblea al fine di sollecitare un nuovo esame dei bilanci degli esercizi 2019 e 2020, ai fini della loro approvazione per il 21 dicembre 2021*");

RILEVATO che nel corso dell'udienza camerale del 22 dicembre 2021 il Liquidatore (presente in aula) e la difesa della società ricorrente hanno entrambi evidenziato l'esito negativo della ridetta convocazione assembleare, avendo l'ente comunale declinato la proposta di approvazione per le medesime ragioni sopra evidenziate "*mancato riconoscimento da parte del socio di prestazioni di servizi non contrattualizzati per l'importo di €266.801,58*" (invero, l'esito non poteva essere differente essendo stati sopposti al socio unico i medesimi schemi contabili oggetto della precedente mancata approvazione);

CONSIDERATO pertanto che tale situazione si palesa come sintomatica di un grave disordine amministrativo-gestionale che non giustifica la concessione dell'effetto protettivo nei confronti delle azioni esecutive individuali dei creditori, attesa la mancata approvazione, per due consecutive annualità d'esercizio, del più importante documento contabile;

P.Q.M.

VISTO l'art. 162 l.fall.,

- DICHIARA inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata da CROTONE SVILUPPO S.P.A. IN HOUSE PROVIDING IN LIQUIDAZIONE con ricorso depositato in data 21 settembre 2021;
- DICHIARA il fallimento di CROTONE SVILUPPO S.P.A. IN HOUSE PROVIDING IN LIQUIDAZIONE come da separata sentenza.
- MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alla società debitrice proponente, al difensore della medesima, nonché al Pubblico Ministero istante.

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del Tribunale, sezione civile – ufficio procedure concorsuali, in data 5 gennaio 2022.

Il Giudice relatore
dott. Davide Rizzuti

Il Presidente
dott. Emmanuele Agostini